

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
98/C 395/01	ECU.....	1
98/C 395/02	Modifica, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea all'interno della Francia tra Epinal e Parigi (¹) .....	2
98/C 395/03	Modifica, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea all'interno della Francia (¹).....	3
98/C 395/04	Avviso di scadenza di misure antidumping .....	4
98/C 395/05	Comunicazione in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1401/98 del Consiglio, relativo ai nomi delle autorità dei paesi di fabbricazione abilitate a rilasciare il certificato di autenticità .....	5
98/C 395/06	Comunicazione della Commissione relativa alla modifica dei dazi doganali di cui al regolamento (CE) n. 1256/96 del Consiglio, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1996-30 giugno 1999 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo .....	12
98/C 395/07	Aiuti di Stato — C 3/97 (ex N 546/96) — Italia (¹) .....	13
98/C 395/08	Aiuto di Stato — E/1/98 — Irlanda (¹) .....	14
98/C 395/09	Aiuti di Stato — E/2/98 — Irlanda (¹) .....	19

Numero d'informazione

Sommario (*segue*)

Pagina

**Rettifiche**

98/C 395/10

Rettifica della comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (GU C 216 del 17.7.1997) . . . . . 24

## I

*(Comunicazioni)*

## COMMISSIONE

ECU <sup>(1)</sup>

17 dicembre 1998

(98/C 395/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,3704	Marco finlandese	5,95040
Corona danese	7,44418	Corona svedese	9,48740
Marco tedesco	1,95735	Sterlina inglese	0,701637
Dracma greca	329,127	Dollaro USA	1,17629
Peseta spagnola	166,563	Dollaro canadese	1,80820
Franco francese	6,56419	Yen giapponese	136,509
Sterlina irlandese	0,788190	Franco svizzero	1,58153
Lira italiana	1938,27	Corona norvegese	9,02806
Fiorino olandese	2,20602	Corona islandese	81,7289
Scellino austriaco	13,7709	Dollaro australiano	1,88872
Scudo portoghese	200,688	Dollaro neozelandese	2,24484
		Rand sudafricano	6,92837

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30.12.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4.7.1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30.10.1981, pag. 1).

**Modifica, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea all'interno della Francia tra Epinal e Parigi**

(98/C 395/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. La Francia ha deciso di modificare gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea sulla rotta Epinal — Parigi (Orly), pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 123 del 26 aprile 1996, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie <sup>(1)</sup>.

2. Gli oneri di servizio pubblico modificati sono i seguenti:

— *Relativamente al numero di frequenze minime*

Il servizio deve essere garantito per almeno 47 settimane all'anno in ragione di due viaggi giornalieri di andata e ritorno, il mattino e la sera, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi.

Nelle rimanenti settimane dell'anno devono essere garantiti almeno cinque viaggi di andata e ritorno per settimana.

I servizi devono essere effettuati senza scalo intermedio fra Epinal e Parigi (Orly).

— *Relativamente alla categoria di aeromobili utilizzati e alla capacità offerta*

I servizi devono essere effettuati mediante apparecchi pressurizzati aventi una capacità minima di 19 posti. L'altezza della cellula non deve essere inferiore a 1,75 metri.

— *Relativamente agli orari*

Gli orari devono consentire ai passeggeri che viaggiano per lavoro di effettuare un viaggio di andata e ritorno in giornata e permettere una permanenza di almeno 8 ore sia a Epinal che a Parigi.

Va rilevato che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità <sup>(2)</sup>, all'aeroporto di Parigi (Orly) sono attualmente riservate bande orarie per l'effettuazione del servizio di linea Epinal-Parigi (Orly) dal lunedì al venerdì. I vettori aerei interessati al collegamento in questione possono ottenere le informazioni relative alle bande orarie presso il coordinamento degli aeroporti di Parigi.

3. Gli altri oneri restano immutati.

---

<sup>(1)</sup> GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1.

**Modifica, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea all'interno della Francia**

(98/C 395/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. La Francia ha deciso di modificare gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea sulla rotta Périgueux (Bassillac)-Parigi (Orly), pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 123 del 26 aprile 1996, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie <sup>(1)</sup>.

2. Gli oneri di servizio pubblico modificati sono i seguenti:

— *Relativamente al numero di frequenze minime*

Devono essere garantiti almeno tre viaggi di andata e ritorno giornalieri, il mattino, a metà giornata e la sera, dal lunedì al venerdì compreso, un viaggio di andata e ritorno il sabato mattina e un viaggio di andata e ritorno la domenica sera, tranne che in agosto e nei periodi e giorni festivi.

Nel mese di agosto e nei periodi festivi, devono essere garantiti almeno due viaggi giornalieri di andata e ritorno dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, un viaggio di andata e ritorno il sabato mattina e un viaggio di andata e ritorno la sera della domenica e dei giorni festivi.

I servizi devono essere effettuati senza scalo intermedio fra Périgueux (Bassillac) e Parigi-Orly.

— *Relativamente alla categoria di aeromobili utilizzati e alla capacità offerta*

I servizi devono essere effettuati mediante apparecchi pressurizzati.

Dal lunedì al venerdì incluso, tranne che nel mese di agosto e nei periodi e giorni festivi, deve essere garantita una capacità minima di 180 posti al giorno, quali che siano i limiti dell'area aeroportuale di Périgueux (Bassillac).

Dal lunedì al venerdì incluso durante il mese di agosto e nei periodi festivi, ma esclusi i giorni festivi, deve essere garantita una capacità minima di 120 posti.

Il sabato, la domenica e i giorni festivi deve essere garantita una capacità minima di 60 posti.

Qualora la capacità minima richiesta risulti insufficiente rispetto al traffico rilevato, essa potrà essere aumentata mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* di un avviso di modifica degli oneri di servizio pubblico.

— *Relativamente agli orari*

Gli orari devono consentire ai passeggeri che viaggiano per lavoro di effettuare un viaggio di andata e ritorno in giornata e permettere una permanenza di almeno 8 ore sia a Périgueux che a Parigi.

Va rilevato che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità <sup>(2)</sup>, all'aeroporto di Parigi (Orly) sono riservate bande

<sup>(1)</sup> GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1.

orarie per l'effettuazione del servizio di linea Parigi (Orly)-Périgueux (Bassillac). I vettori aerei interessati al collegamento in questione, possono ottenere le informazioni relative alle bande orarie presso il coordinamento degli aeroporti di Parigi.

— *Relativamente alla commercializzazione dei voli*

I voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazione. Sia a Parigi che a Périgueux deve essere presente in via continuativa una rappresentanza commerciale del vettore.

— *Relativamente alla continuità del servizio*

Salvo i casi di forza maggiore, il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 3 % dei voli programmati. Il vettore potrà interrompere la prestazione dei servizi soltanto con un preavviso di almeno sei mesi.

3. I presenti obblighi di servizio pubblico sostituiscono, per quanto concerne la rotta Périgueux (Bassillac)-Parigi (Orly), quelli riportati nella comunicazione della Commissione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 123 del 26. aprile 1996.

---

### Avviso di scadenza di misure antidumping

(98/C 395/04)

La Commissione rende noto che la misura antidumping elencata qui sotto verrà a scadenza fra breve.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio <sup>(1)</sup>, del 22 dicembre 1995, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 del Consiglio <sup>(2)</sup>, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri della Comunità europea.

Prodotto	Paese(i) d'origine o d'esportazione	Misure	Riferimento	Data della scadenza
Album per fotografie legati a libro	Repubblica popolare cinese	Dazio	Regolamento (CE) n. 3664/93 (GU L 333 del 31.12.1993)	1.1.1999

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

---

**Comunicazione in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1401/98 del Consiglio, relativo ai nomi delle autorità dei paesi di fabbricazione abilitate a rilasciare il certificato di autenticità**

(98/C 395/05)

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio, del 24 luglio 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1401/98 <sup>(2)</sup>, prevede la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, serie C, dei nomi delle autorità competenti dei paesi di fabbricazione.

Dette autorità possono rilasciare certificati di autenticità relativi ai prodotti fatti a mano e ad altri prodotti artigianali. I certificati sono redatti sui formulari di cui agli allegati IV c) ed e) del regolamento (CE) n. 1808/95.

La presente pubblicazione è intesa a sostituire, a partire dal 1° gennaio 1999, gli elenchi contenuti negli allegati IV d) e f) del primo regolamento citato.

Per i paesi beneficiari che non hanno ancora comunicato i nomi delle autorità competenti possono essere accettati provvisoriamente i certificati di autenticità rilasciati dalle autorità menzionate nella seconda colonna degli allegati IV d) e f) del regolamento (CE) n. 1808/95 (GU L 176 del 27.7.1995, pag. 59-63 e 89-91).

Le autorità seguenti sono state comunicate alla Commissione:

**Bangladesh:**

Export Promotion Bureau  
111-113 Motijheel  
C/A. Dhaka-1000  
Bangladesh

**Bolivia:**

Sistema de Ventanilla Única de Exportación «SIVEX»  
Ministerio de Comercio Exterior e Inversión  
La Paz  
Bolivia

**El Salvador:**

Centro de Trámites de Exportación (Centrex)  
Banco Central de Reserva de El Salvador  
Alameda Juan Pablo II y 17 Av. Norte  
San Salvador  
El Salvador, C.A.

**India:**

Office of the Development Commissioner  
Ministry of Textiles  
Udyog Bhavan  
New Delhi 110001  
India

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 27.7.1995.

<sup>(2)</sup> GU L 188 del 2.7.1998.

**Indonesia:**

Provincial Trade Offices — Ministry of Industry and Trade

District Trade Offices — Ministry of Industry and Trade

PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara (KBN) (Nusantara Bonded Zone): Jakarta-Utara, Bekasi, Bogor, Cikampek, Semarang, Bangil, Mojokerto, Medan, Riau

Industrial Development Authority of Batam Island

*Control Office:*

Departement Perindustrian dan Perdagangan

Jalan M. I. Ridwan Rais No 5

Blok II, Lt IX

Jakarta — Pusat 10110

Indonesia

**Iran:**

Iranian Chamber of Commerce and Industries and Mines (Handloom)

Taleghani Ave

Teheran

Iranian Handicrafts Organisation (Handicraft)

Vali-Asr Square

Teheran

**Malaysia:**

Perdabanan Kemajuna Kraftangan Malaysia

No 1 km 20 Jalan Rawang

Taman Rekreasi Templer

48000 Rawang

Selangor Darul Ehsan

Malaysia

**Pakistan:**

Export Promotion Bureau

Government of Pakistan

PO Box No 1293

5th Floor, Block A

Finance & Trade Centre

Shahrah-e-Faisal

Karachi 75200

Pakistan

*Regional Offices of the Export Promotion Bureau**Government of Pakistan:*

26-D, West Kashmir Plaza Blue Area

Islamabad

62, Garden Block

Garden Town

Lahore

Plot No 24, Phase-V

Hayatabad

Peshawar

Gulistan Colony No 2

Public Building, Area

Sheikhupura Road

Faisalabad

Opp. Session Court Building

Shahrah-e-Iqbal

Quetta

*Sub-Regional Offices:*

18/A, Govt. Officer's Residence  
Colony (GOR)  
Hyderabad

Paris Road,  
Sialkot

120/1-D, Satellite Town  
Gujranwala

26, Businessmen Colony  
Rahim Yar Khan

100-c, Satellite Town  
Sargodha

79-A, Gulgashi Colony  
Multan Cannt.

Mubarak Plaza, Main Mansehra Road  
Abbottabad

6-11, Kennedy Market  
Larkana

Gul Kada  
Saidu Sharif  
Mingora Swat

63-F-1  
Mirpur Azad Kashmir.

Export Processing Zones Authority (EPZA)  
Ministry of Industries  
Karachi

**Perù:**

Dirección Nacional de Industria  
Ministerio de Industria, Turismo, Integración y  
Negociaciones Comerciales Internacionales  
Lima  
Perú

**Thailandia:**

Department of Foreign Trade  
Ministry of Commerce  
Sanamchai Road, Bangkok 10200  
Thailand

**Messico:**

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial  
Dirección General de Servicios al Comercio Exterior  
Insurgentes Sur 1940  
PH Colonia Florida  
01030 México, DF  
México

*Federal and Subdelegations:*

Aguascalientes 20190  
av. Tecnológico nº 10, ex-Had. Ojo Caliente  
entre av. Convención y av. López Mateos  
Colonia IV Centenario

Mexicali 21000  
Palacio Federal Centro Cívico  
Cuerpo «A», piso 3  
entre calle Pioneros

Tijuana 22320  
Ignacio Comonfort n° 15, piso 4, desp. 401-402,  
Zona Río.  
entre av. Paseo de los Héroes e Ignacio  
Comonfort

La Paz 23090  
Calle de Acceso al Cicimar Cet del Mar n° 325  
entre Instituto del CREE, Carretera al Norte  
Fracc. Benito Juárez

Campeche 24000  
av. 16 de Septiembre s/n planta baja  
Palacio Federal  
entre av. 16 de Septiembre y av. Miguel  
Alemán

Piedras Negras 26000  
Calle Zaragoza Sur n° 407  
entre Minas y Dr. Coss.  
Colonia Centro

Saltillo 25270  
av. Mariano Abasolo Norte n° 3565  
Cerca blvd. Nazario Ortiz Garza  
Fracc. ampl. Alpes

Torreón 27100  
blvd. Independencia n° 2029 Oeste  
entre Washington y Río de Janeiro  
Colonia Nuevo San Isidro

Colima 28800  
Calz. Pedro Galván sur n° 225  
entre Nicolás Bravo y Díaz Mirón

Tapachula 30740  
av. Rialfer s/n y blvd. Díaz Ordaz  
entre 17 Oriente prolongación

Tuxtla Gutiérrez 29000  
Palacio Federal, piso 3  
entre 1A Norte y 1A Oeste  
Colonia Centro

Chihuahua 31000  
Calle 18 de Marzo n° 3107, edif. Plaza Chihuahua, 2° piso,  
entre av. Colón y Calle 31  
Colonia Centro

Ciudad Juárez 32340  
av. de la Raza n° 4519  
entre av. Adolfo de la Huerta y Anastasio  
Bustamante  
Fracc. del Colegio

Oficina de Servicios (Metropolitana) 02760  
Toxtli n° 253  
Fracc. Industrial San Antonio  
Deleg. Azcapotzalco

- Durango 34070  
Anillo de Circunvalación n° 99  
Edif. Plaza Guadiana  
entre av. Normal y blvd. Armando del Castillo
- Gómez Palacio 35070  
Calz. Lázaro Cárdenas n° 540, loc. «C» y «D»  
Parque Industrial Lagunero
- Guanajuato 38250  
Pozo de la Pena n° 12  
Colonia Marfil
- León 37150  
Prol. Blvd. Campestre n° 1519, piso 3  
entre López Sanabria y av. de las Torres  
Colonia Valle del Campestre
- Acapulco 39850  
av. Costera Miguel Alemán n° 541  
Costa Azul  
a una cuadra de la gta. Costa Azul
- Chilpancingo 38000  
Juan Ruiz de Alarcón n° 21  
entre Colón y Pedro Ascencio  
Colonia Centro
- Pachuca 42000  
Ignacio Allende n° 603, 2° y 3° pisos  
entre Matamoros y Orizaba  
Colonia Centro
- Guadalajara 44500  
Circunvalación Agustín Yáñez n° 2575  
Colonia Argos Vallarta Sur
- Toluca 50130  
paseo Tollocán n° 504 pte.  
entre paseo Colón y Jesús garranza  
Colonia Universidad
- Morelia 58260  
Agustín Melgar n° 214  
entre Lázaro Cárdenas y Ventura Puente  
Colonia Chapultepec Norte
- Cuernavaca 62350  
Mar de Cortés s/n Unidad Habit. Teopanzolco entre avenida  
Plan de Ayala y Río Mayo  
Colonia Teopanzolco
- Tepic 63157  
av. del Parque n° 15  
Fracc. Ciudad del Valle
- Monterrey 84000  
av. Fundidora 501 edif. Cintermex, planta baja, local 87 y 88  
entre Fundidora y Adolfo Prieto  
Colonia Obrera
- Oaxaca 68050  
1ª Priv. de Emiliano Zapata n° 108  
entre Emiliano Zapata y Emilio Carranza  
Colonia Reforma
- Salina Cruz 70650  
av. Ferrocarril n° 54  
junto a Edificio Tigre  
Colonia Morelos

- Puebla 72530  
Calle 2 Sur n° 3910  
entre Oriente 39 y Oriente 41  
Colonia del Carmen Huexotitla
- Querétaro 76040  
Wenceslao de la Barquera n° 13  
entre Pasteur y Corregidora  
Colonia Villas del Sur
- Chetumal 77000  
av. Héroes n° 21 «A», piso 2  
Edif. Plaza Caracol  
entre Lázaro Cárdenas y Chapultepec
- San Luis Potosí 78230  
av. Venustiano Carranza n° 2055  
esquina con Valentín Gama  
Colonia Centro
- Culiacán 80000  
blvd. Benito Juárez n° 58, pte., piso 2  
entre Carrasco y Obregón  
Colonia Centro
- Hermosillo 83200  
Periférico, pte., n° 310-A, Edif. Ocotillo  
entre av. L. Donald Colosio y blvd. Hidalgo  
Colonia Las Quintas
- Ciudad Obregón 85110  
Otancahuí n° 1692  
esq. Nainarí
- Nogales 84000  
Magdalena n° 12  
entre av. Tecnológico y av. Hermosillo  
Colonia Las Granjas
- San Luis Río Colorado 83400  
Calle Tercera Centro  
entre Calle Callejón Carranza y av. Carranza
- Villahermosa 88050  
av. Paseo Tabasco n° 1129  
entre av. Gregorio Méndez y Ruiz Cortínez  
Colonia Rovirosa
- Ciudad Victoria 87020  
12 blvd. A. López Mateos n° 601  
esq. Matías S. Canales  
Colonia Valle de Aguayo
- Matamoros 87360  
Honduras n° 600, Edificio Altos  
entre Lauro Villar y Santos Degollado  
Colonia Modelo
- Nuevo Laredo 88000  
av. Guerrero n° 2902  
entre Coahuila y Chihuahua  
Colonia Centro
- Reynosa 88890  
blvd. Morelos n° 990, piso 2  
entre Tuxpán y Vallarta  
Colonia San Ricardo

Tampico 89210  
av. Hidalgo 5004, Norte, piso 1  
esq. Río Sabinas  
Colonia Sierra Morena

Tlaxcala 90000  
Porfirio Díaz n° 20, esq. con Guerrero  
Colonia Centro

Coatzacoalcos 96400  
Ignacio Zaragoza n° 106  
entre Colegio Militar y Corregidora  
Colonia Centro

Jalapa 91000  
Betancourt n° 10  
entre Úrsulo Galván y av. M. Ávila Camacho  
Colonia Centro

Poza Rica 93260  
8 Norte n° 15, 2° y 3° pisos  
entre Cuarta y Sexta Oriente  
Colonia Obrera

Veracruz 91700  
Adolfo Ruiz Cortínez n° 3497  
Colonia Boca del Río

Mérida 97000  
av. Colón n° 501 C, desp. 301  
Edif. Plaza Colón  
entre Calles 60 y 62

Zacatecas 98600  
Arquitectos n° 103  
entre blvd. López Portillo y av. México  
Colonia Dependencias Federales  
Guadalupe, Zac.

**Honduras:**

Dirección General de Gestión Empresarial  
Ministerio de Industria y Comercio  
Antiguo Local Banco de Londres, 2° nivel, calle peatonal  
Tegucigalpa, D.C.  
Honduras C.A.

---

**Comunicazione della Commissione relativa alla modifica dei dazi doganali di cui al regolamento (CE) n. 1256/96 del Consiglio, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1996-30 giugno 1999 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo**

(98/C 395/06)

In conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1256/96 <sup>(1)</sup>, il margine preferenziale per taluni prodotti originari dei paesi elencati nell'allegato II, parte I, al regolamento in questione si sopprime a partire dal 1° gennaio 1999.

I prodotti e i paesi interessati da tale soppressione del margine preferenziale dal gennaio 1999 sono i seguenti <sup>(2)</sup>:

Codice NC	Designazione delle merci	Paesi interessati
Capitolo 1 e 2	Animali vivi, carni e frattaglie commestibili	Argentina Brasile Uruguay
Capitolo 3 1604 1605 1902 20 10	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici; preparazioni e conserve di pesce; caviali e suoi succedanei preparati con uova di pesce; crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate), contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici	Thailandia
Capitolo 4	Latte e derivati del latte, uova di uccelli, miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	Messico
Capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove	Cina
Capitolo da 6 a 8	Piante vive e prodotti della floricoltura, ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci; frutti commestibili, scorze di agrumi o di meloni	Cile Messico Thailandia
Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie	Brasile
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi, semi, sementi e frutti diversi, piante industriali o medicinali, paglie e foraggi	Ucraina
Capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali, prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale	Indonesia Malaysia Filippine

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 29.6.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC.

Codice NC	Designazione delle merci	Paesi interessati
Capitolo da 16 a 23 ad eccezione dei codici 1604, 1605 e 1902 20 10	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; zuccheri e prodotti a base di zuccheri; cacao e sue preparazioni; preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria; preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; preparazioni alimentari diverse; bevande, liquori alcolici e aceti, residue e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali	Argentina Brasile Thailandia
Capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati	Brasile

## AIUTI DI STATO

C 3/97 (ex N 546/96)

Italia

(98/C 395/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli da 92, 93 e 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)*

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati concernente proroga dei termini degli aiuti a favore delle commesse acquisite che l'Italia prevede di accordare alla regione Sicilia**

Con lettera riprodotta in appresso, la Commissione ha informato il governo italiano della sua decisione di chiudere la procedura aperta il 22 gennaio 1997 <sup>(1)</sup>.

«In seguito alla sua decisione del 22 gennaio 1997, la Commissione ha notificato al governo italiano con lettera SG(97) D/2836 del 15 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 163 del 30 maggio 1997, l'avvio della procedura nei riguardi del progettato regime di aiuti della Regione Sicilia a favore delle commesse acquisite.

Con lettera della Rappresentanza permanente n. 3569 del giugno 1998 le autorità italiane hanno manifestato l'intenzione di ritirare la notifica del progetto di aiuto che non era mai diventato operativo.

La Commissione ha l'onore di informare le autorità italiane che, tenuto conto delle osservazioni comunicate, essa ha deciso di chiudere la procedura avviata nei riguardi del progetto in questione.»

<sup>(1)</sup> GU C 163 del 30.5.1997.

## AIUTO DI STATO

E/1/98

Irlanda

(98/C 395/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli 92, 93 e 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Proposta di opportune misure ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE concernente il Centro di servizi finanziari internazionali (IFSC) e la zona franca aeroportuale di Shannon (SCAZ)**

Con la seguente lettera la Commissione ha informato il governo irlandese della sua proposta di opportune misure.

a tal fine nel quadro dell'IFSC, situate nella zona Customs House Docks di Dublino, prima del 1° gennaio 1995 <sup>(3)</sup>.

## «I FATTI

Nel dicembre 1994 la Commissione ha approvato fino al 31 dicembre 2005 l'estensione del regime IFSC alle imprese autorizzate prima del 31 dicembre 2000 <sup>(4)</sup>.

**1. Centro di servizi finanziari internazionali (International Financial Service Centre — IFSC)**

Nel 1997 e 1998 hanno avuto luogo discussioni con le autorità irlandesi sul futuro del regime IFSC.

Nel luglio 1987 la Commissione ha approvato l'estensione per un periodo iniziale di tre anni <sup>(1)</sup> dell'aliquota del 10 % dell'imposta sulle società già in vigore per il settore manifatturiero agli utili generati da operazioni commerciali documentate di imprese facenti parte dell'IFSC situate nella zona Customs House Docks di Dublino. Tale estensione è stata considerata un aiuto di Stato ed è stata approvata in virtù della deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a).

Il 1° dicembre 1997 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa ad un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese in risposta alla necessità di azioni coordinate a livello europeo per risolvere la questione della concorrenza fiscale dannosa.

**2. Zona franca dell'aeroporto di Shannon**

Nel settembre 1990 la Commissione ha approvato la proroga fino al 31 dicembre 2000 dell'estensione dell'aliquota del 10 % dell'imposta sulle società agli utili generati da operazioni commerciali documentate svolte da imprese autorizzate a tal fine nel quadro dell'IFSC, situate nella zona Customs House Docks di Dublino, prima del 1° gennaio 1991 <sup>(2)</sup>.

Nel 1981 la Commissione ha approvato l'estensione fino al 31 dicembre 2005 <sup>(3)</sup> dell'aliquota del 10 % dell'imposta sulle società già applicabile al settore manifatturiero alle nuove società di servizi insediatesi nella zona franca dell'aeroporto di Shannon [Shannon Customs-free Airport Zone (SCAZ)].

Nel 1987 la Commissione ha approvato l'estensione del regime del 10 % alle società di servizi create prima del 1981, alla scadenza del regime fiscale precedentemente applicato a Shannon <sup>(6)</sup>.

Nel maggio 1991 la Commissione ha approvato la proroga al 31 dicembre 2005 dell'estensione dell'aliquota del 10 % dell'imposta sulle società agli utili generati da operazioni commerciali documentate di imprese autorizzate

<sup>(3)</sup> Aiuto N 143/91. Lettera SG(91) D/9188 datata 17 maggio 1991.

<sup>(1)</sup> Aiuto N 145/87. Lettera SG(87) D/9995 datata 30 luglio 1987.

<sup>(4)</sup> Aiuto N 562/94. Lettera SG(95) D/0019 datata 4 maggio 1995.

<sup>(2)</sup> Aiuto N 368/90. Lettera SG(90) D/26899 datata 4 settembre 1990.

<sup>(5)</sup> Lettera SG(81) D/9085 datata 7 luglio 1981.

<sup>(6)</sup> Aiuto N 303/87. Lettera SG(87) D/15225 datata 11 dicembre 1987.

Nel 1989 la Commissione ha approvato la soppressione di talune restrizioni applicate all'ammissibilità in regime in questione di società con più di 50 dipendenti (<sup>7</sup>).

Nel 1991 la Commissione ha approvato la proroga al 31 dicembre 2005 dell'ammissibilità delle società di servizi nel quadro SCAZ per le società autorizzate a tal fine prima del 1° gennaio 1995 (<sup>8</sup>).

Nel dicembre 1994 la Commissione ha approvato la proroga del regime SCAZ fino al 31 dicembre 2005 per le imprese autorizzate prima del 31 dicembre 2000 (<sup>9</sup>).

Nel 1997 e 1998, parallelamente alle discussioni sul regime IFSC, hanno avuto luogo discussioni con le autorità irlandesi sul futuro del regime SCAZ.

Il 1° dicembre 1997 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa ad un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese in risposta alla necessità di azioni coordinate a livello europeo per risolvere la questione della concorrenza fiscale dannosa.

#### DESCRIZIONE DEI REGIMI IFSC E SCAZ

Entrambi i regimi prevedono un'aliquota del 10 % dell'imposta sulla società. Si tratta di un'aliquota preferenziale rispetto ad altri settori (in particolare altri servizi) ed altre località in Irlanda. In base al Finance Act 1998, l'aliquota generale dell'imposta sulla società è del 25 % sulla prima tranche di utili imponibili di 50 000 sterline, mentre alla parte residua si applica l'aliquota del 32 % (anziché il 28 % e il 36 % del 1997).

#### VALUTAZIONE

##### 1. Carattere di aiuto delle misure: applicabilità dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE

Il carattere di aiuto di entrambi i regimi è stato accertato da precedenti decisioni della Commissione, la quale ha registrato i due regimi congiuntamente a titolo di aiuto esistente (E/1/98).

(<sup>7</sup>) Aiuto N 52/89. Lettera SG(89) D/4798 datata 17 aprile 1989.

(<sup>8</sup>) Aiuto N 143/91. Lettera SG(91) D/9188 datata 17 maggio 1991.

(<sup>9</sup>) Aiuto N 562/94. Lettera SG(95) D/0019 datata 4 gennaio 1995

##### 2. Compatibilità delle misure con il mercato comune

La Commissione ritiene che i regimi IFSC e SCAZ, che concedono uno sgravio dell'imposta sul reddito delle società, costituiscono un aiuto al funzionamento a favore dei beneficiari giacché non sono connessi alla realizzazione di un investimento o di altre attività specifiche che non sarebbero realizzate dai beneficiari nel normale svolgimento delle loro attività in Irlanda.

Conformemente alle condizioni stabilite dalla Commissione ai fini dell'autorizzazione di detti aiuti enunciate di recente nei paragrafi da 4.15 a 4.17 degli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (<sup>10</sup>) ("aiuti regionali", gli aiuti al finanziamento possono essere concessi nelle zone che beneficiano della deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), purché siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. Inoltre tali aiuti devono essere limitati nel tempo e decrescenti.

Da notare che l'intero territorio dell'Irlanda attualmente può beneficiare della deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). Tuttavia, sulla base dei dati socioeconomici attualmente disponibili, la Commissione ritiene che nessuna delle regioni irlandesi di livello II della NUTS soddisfi il criterio di ammissibilità agli aiuti regionali ex articolo 92, paragrafo 3, lettera a), enunciato al punto 3.5 degli Orientamenti succitati. La Commissione ha pertanto proposto alle autorità irlandesi, a titolo di opportune misure a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, richieste dal progressivo sviluppo e funzionamento del mercato comune, che l'ammissibilità dell'intero territorio dell'Irlanda ex articolo 92, paragrafo 3, lettera a), sia limitata al 31 dicembre 1999 (<sup>11</sup>).

Da rilevare inoltre che le autorità irlandesi non hanno dimostrato né l'esistenza né l'entità degli svantaggi regionali che incidono sui settori interessati (in particolare il settore finanziario) e che i regimi IFSC e SCAZ intendono compensare.

Pertanto la Commissione ha deciso che i regimi IFSC e SCAZ non possono più essere considerati compatibili con il mercato comune e che occorre adottare provvedimenti per eliminare tale incompatibilità.

(<sup>10</sup>) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(<sup>11</sup>) Lettera SG(98) D/1676 datata 24 febbraio 1998.

### 3. Legittime aspettative

La Commissione riconosce che, tenuto conto della posizione da essa adottata in precedenti decisioni, le autorità irlandesi hanno concesso alle imprese le massime garanzie possibili in termini di stabilità e di prevedibilità del loro sistema fiscale. In questo modo esse hanno consapevolmente suscitato tra le imprese interessate l'aspettativa legittima di poter fruire dell'aliquota del 10 % dell'imposta sulle società senza interruzione fino al 31 dicembre 2005. Alle imprese interessate sono state infatti date garanzie in tal senso in particolare nelle successive leggi finanziarie.

Secondo la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa Van den Bergh contro Jurgens BV<sup>(12)</sup> queste garanzie hanno suscitato legittime aspettative. A questo riguardo la Corte ha dichiarato:

“Dalla costante giurisprudenza della Corte emerge che il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere dall'operatore economico nel quale un'istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia l'operatore economico prudente ed accorto, qualora sia in grado di prevedere l'adozione di un provvedimento comunitario idoneo a ledere i suoi interessi, non può invocare questo principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato.”

Considerato che finora aveva autorizzato i regimi IFSC e SCAZ, la Commissione ammette che i beneficiari non potevano ragionevolmente prevedere che li avrebbe considerati incompatibili e che ne avrebbe chiesto la soppressione.

Il numero totale di progetti ammessi a beneficiare dell'aliquota del 10 % dell'imposta sulle società fino al 31 dicembre 2005 nel quadro del regime IFSC e che erano stati autorizzati alla data limite del 31 maggio 1998 inizialmente prevista ai fini dell'ammissibilità (vedasi il paragrafo “disposizioni transitorie” in appresso), è di 632, compresi 84 progetti autorizzati nel 1987 e 31 progetti autorizzati tra il 1° gennaio e il 31 maggio 1998.

Il numero di progetti ammissibili a beneficiare dell'aliquota del 10 % dell'imposta sulle società fino al 31 dicembre 2005 nel quadro del regime SCAZ è molto più piccolo.

Alla luce di quanto sopra la Commissione ritiene che il principio della tutela del legittimo affidamento si applichi a questi due gruppi di progetti ammissibili al beneficio

dell'aliquota del 10 % dell'imposta sulle società fino al 31 dicembre 2005 e quindi ammette che possano continuare a fruirne sino a tale data.

### 4. Disposizioni transitorie

Per garantire che la soppressione progressiva dei due regimi in questione avvenga ordinatamente, la Commissione ritiene inoltre opportuna l'adozione di disposizioni transitorie. A questo riguardo la Commissione ha tenuto conto del fatto che detti regimi sono sempre stati considerati regimi di aiuto e che quindi sono soggetti ad una proposta di opportune misure in vista della loro modifica. Il periodo transitorio dovrà pertanto essere il più breve possibile.

In base a dette disposizioni la Commissione ha fissato al 31 maggio 1998 la data limite iniziale per l'approvazione dei progetti ammissibili a beneficiare dell'aiuto per tutta la durata dei regimi, vale a dire fino al 2005. Inoltre le autorità irlandesi hanno proposto che il gruppo di progetti suscettibili di fruire del regime fino al 2005 comprenda 11 progetti per i quali alla data del 31 maggio 1998 i negoziati con le autorità irlandesi si trovavano ad uno stadio già avanzato (nuovi progetti in conto proprio o nuovi progetti per conto terzi nell'ambito IFSC). Le autorità irlandesi hanno fornito un elenco definitivo (riservato) di questi progetti (“progetti in preparazione”). La Commissione ha accettato che questi progetti beneficino del regime in questione purché siano stati approvati entro il 31 luglio 1998.

La Commissione ha anche stabilito un ulteriore periodo transitorio. È infatti ammesso un numero limitato di altre autorizzazioni fino al 31 dicembre 1999, ma i progetti che ne beneficeranno possono fruire del regime soltanto fino alla fine del 2002. In base agli orientamenti regionali, la Commissione, per le regioni che perdono lo stato di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato per acquisire quello di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), può accettare un periodo transitorio, dopo l'entrata in vigore degli orientamenti (1° gennaio 2000) durante il quale le intensità degli aiuti saranno progressivamente ridotte. Per gli aiuti al funzionamento (di cui trattasi nel caso di specie), il periodo transitorio non dovrebbe eccedere la durata di due anni (cioè fino al 31 dicembre 2001). Tuttavia, per i regimi I IFSC e SCAZ, le autorità irlandesi hanno chiesto un termine supplementare di un anno, che sarebbe comunque conforme con quello previsto per lo smantellamento nelle conclusioni del Consiglio del 1° dicembre 1997<sup>(13)</sup>.

Le disposizioni transitorie rispettano gli orientamenti regionali nel senso che non potrà essere concessa nessuna nuova autorizzazione che dia diritto al trattamento fiscale preferenziale dopo l'entrata in vigore degli orientamenti e la perdita da parte dell'Irlanda dello status di cui

<sup>(12)</sup> Causa 265/85, Van den Bergh en Jurgens BV contro Commissione, [1987] Racc. 1155, punto 44 della motivazione.

<sup>(13)</sup> GU C 2 del 6.1.1998, pag. 2.

all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), alla fine del 1999. Anche se detti progetti transitori potranno beneficiare dell'aiuto fino 2002, va sottolineato che l'utilità pratica di un aiuto si fa sentire per lo più soltanto dopo che è stato accordato.

#### OPPORTUNE MISURE

La Commissione ha discusso con le autorità irlandesi le misure che potrebbero essere considerate opportune nella situazione attuale. Esse hanno manifestato la loro disponibilità a porre in atto le misure indicate in appresso. Di conseguenza la Commissione ritiene che le misure seguenti costituiscano opportune misure ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE e quindi le propone alle autorità irlandesi:

- Le autorità irlandesi cesseranno di applicare un'aliquota preferenziale d'imposta sulle società alle società nel quadro IFSC o SCAZ dopo il 31 dicembre 2005;
- Le uniche società ammesse a conservare il beneficio dell'aliquota preferenziale tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2005 saranno quelle i cui progetti sono stati approvati entro il 31 maggio 1998 e quelle degli 11 succitati progetti "in preparazione" che dovevano essere approvati entro il 31 luglio 1998. Fruiranno di tale vantaggio soltanto detti progetti e le entità addizionali nel quadro IFSC da essi create (quali definite nell'allegato alla presente lettera);
- Inoltre è previsto un periodo transitorio di due anni (dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999) per ulteriori approvazioni di progetti. Nessun progetto beneficerà dell'aliquota preferenziale dell'imposta sulle società nel quadro dei regimi IFSC o SCAZ a meno che non sia stato approvato entro il 31 dicembre 1999.
- Durante il periodo transitorio la media annua di approvazione di nuovi progetti IFSC in conto proprio e di nuovi progetti IFSC per conto terzi (quali definiti nell'allegato alla presente lettera) non potrà essere su-

periore a 67 progetti, che è la media annua di approvazioni di siffatti progetti registrata nel triennio precedente. Tale cifra non dovrà essere superata nel 1998 e potrà soltanto essere superata nel 1999 nella misura in cui non sia stata raggiunta nel 1998. I 31 progetti approvati entro il 1° gennaio 1998 e il 31 maggio 1998 rientrano nel limite dei 67 progetti nel 1998 come pure gli 11 succitati "progetti in preparazione" che devono essere approvati nel corso del 1998.

- Le autorità irlandesi consulteranno la Commissione qualora la media annua di approvazione di progetti nell'ambito SCAZ durante il periodo transitorio ecceda la media annua registrata nel triennio precedente.
- I nuovi progetti IFSC in conto proprio, i nuovi progetti IFSC per conto terzi, e i nuovi progetti SCAZ approvati dopo il 31 maggio 1998 e fino al 31 dicembre 1999 (diversi dai succitati 11 "progetti in preparazione" che dovevano essere approvati entro il 31 luglio 1998) possono fruire dell'aliquota preferenziale dell'imposta sulle società soltanto fino al 31 dicembre 2002.
- Le autorità irlandesi forniranno relazioni annuali sulle entità addizionali onde garantire che non si cercherà di superare il numero massimo di progetti che possono essere autorizzati qualificando come "entità addizionali" "nuovi progetti in conto proprio" o "nuovi progetti per conto terzi" (soggetti ai limiti massimi).

Il governo irlandese è invitato a presentare le sue osservazioni sulle opportune misure proposte nel termine di due mesi dalla data della presente.

Qualora il governo irlandese non si pronuncerà al riguardo entro i due mesi suddetti oppure non consideri accettabili le misure in questione (o alcune di esse), la Commissione si riserva di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2.

#### ALLEGATO

*(Il presente allegato è parte integrante della lettera)*

Ai fini delle misure definite nella lettera si applicano le seguenti definizioni:

*Per progetto* si intende qualsiasi tipo di operazione che dà automaticamente luogo ad un aumento del livello globale degli impegni in materia di occupazione nel quadro dell'IFSC. Ciascun progetto autorizzato presso il Centro deve essere accompagnato da un impegno in materia di occupazione da realizzare entro un arco temporale determinato (in generale tre anni). Quest'impegno in materia di occupazione, che è di importanza vitale, concerne la serie di attività che verranno svolte dal progetto stesso, ma può anche compren-

dere un impegno nei confronti di talune entità addizionali della cui gestione sarà stato autorizzato il progetto. A questo proposito esistono due categorie distinte di progetti, i progetti in conto proprio e i progetti per conto terzi che sono descritti in appresso.

*Per progetti in conto proprio* si intendono le operazioni autogestite che comportano una presenza fisica presso il Centro e l'esecuzione di attività commerciali per conto proprio e/o nel quadro di progetti per conto terzi o entità addizionali. Siffatti progetti comprendono, tra l'altro, operazioni bancarie, società di finanziamento di attivi, compagnie di assicurazione/riassicurazione, compagnie di assicurazione vita, società di gestione di fondi, tesorerie di gruppo, gestori di assicurazioni vincolate, gestori di tesorerie di imprese e trader/broker FINEX.

*Progetti per conto terzi.* Alcune società madri, che costituiscono operazioni presso l'IFSC, non desiderano gestirle direttamente sia perché non possiedono le capacità necessarie nei settori specifici interessati (ad esempio gestione di tesoreria) o perché, di per sé, non sono in grado di assumere gli impegni in materia di occupazione richiesti dalle autorità irlandesi o, infine, per altri motivi. In questi casi dette attività possono essere costituite sotto forma di progetti per conto terzi, gestiti nel quadro di un progetto esistente in conto proprio. I progetti per conto terzi comportano, da parte del gestore, un impegno supplementare in materia di occupazione (minimo tre posti di lavoro). In taluni casi una parte dell'impegno in materia di assunzione connesso ai progetti per conto terzi può essere soddisfatta dall'assunzione di dipendenti diretti, mentre il resto viene fornito dalla società incaricata dalla gestione. In tal modo i progetti per conto terzi si traducono in un aumento automatico dell'impegno globale in materia di occupazione per il Centro. Vi sono due tipi di progetti per conto terzi: le società di tesoreria per conto terzi e le società di riassicurazione per conto terzi.

I nuovi progetti IFSC per conto terzi sono progetti avviati da società esistenti che interessano settori, attività o servizi finanziari nuovi non compresi nel progetto originale. In ogni caso sono escluse le entità addizionali, quali definite in appresso.

D'altro canto, il divieto di superamento del massimo autorizzato non si applica alle entità addizionali quali definite in appresso:

*Entità addizionali:* presso l'IFSC si conta un certo numero di entità gestite costituite da progetti autorizzati in conto proprio esistenti nel quadro delle loro attività commerciali autorizzate. Questi progetti in conto proprio sono autorizzati ad intraprendere attività specifiche per conto di terzi, rispetto alle quali devono assumere l'impegno, al momento dell'autorizzazione, di creare un certo numero minimo di posti di lavoro in funzione della creazione e della gestione di dette entità addizionali. Di conseguenza, ciascuna entità addizionale provoca un incremento occupazionale del progetto che gestisce l'insieme, ma non comporta automaticamente la creazione di un numero di posti di lavoro in aggiunta a quello che il gestore si è impegnato a creare. Ciò dipende dal fatto che l'autorizzazione concessa al gestore stesso comprende già un impegno globale iniziale in materia di occupazione per la creazione e la gestione di un certo numero convenuto di entità addizionali. Di conseguenza, dette entità addizionali non costituiscono nuovi progetti autonomi, ma formano parte integrante del progetto proprio del gestore e sono necessarie per facilitarne lo sviluppo commerciale in atto. Le entità interessate sono società di gestione di fondi, strumenti di cartolarizzazione, società di assicurazione/riassicurazione vincolate e società di finanziamento vincolate.»

## AIUTI DI STATO

E/2/98

Irlanda

(98/C 395/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli 92, 93 e 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Proposta di opportune misure ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE concernente l'imposta irlandese sulle società**

Con la seguente lettera la Commissione ha informato il governo irlandese della sua proposta di opportune misure.

«Nel 1980 la Commissione non ha sollevato obiezioni all'applicazione di un'aliquota effettiva del 10 % dell'imposta sulle società al settore manifatturiero in Irlanda fino all'anno 2000 (<sup>1</sup>). Il nuovo regime fiscale doveva sostituire, a decorrere dal 1° gennaio 1981, il regime di "sgravi fiscali alle vendite all'esportazione" in base al quale le società manifatturiere godevano di uno sgravio dell'imposta sulle società in relazione agli utili generati dalle esportazioni. All'epoca la Commissione aveva ritenuto che il nuovo regime non costituisse più un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92 del trattato CE. L'aliquota dell'imposta sulle società applicabile agli altri settori dell'economia era del 45 %.

Nel 1990 il governo irlandese ha deciso di prorogare fino al 2010 l'applicazione dell'aliquota del 10 % dell'imposta sulle società informandone debitamente la Commissione. Giacché non era stata considerata un aiuto, l'imposta irlandese sulle società non aveva dato luogo ad una decisione della Commissione.

Nel novembre 1996 la Commissione ha informato le autorità irlandesi della sua intenzione di riesaminare l'imposta irlandese sulle società per stabilire se costituisca un aiuto di Stato. Le discussioni sono continuate nel 1997 e 1998.

Il 1° dicembre 1997 il Consiglio ha approvato una risoluzione relativa a un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese in risposta alla necessità di adottare azioni coordinate a livello europeo per risolvere la questione della concorrenza fiscale dannosa.

DESCRIZIONE DEL REGIME IRLANDESE  
DELL'IMPOSTA SULLE SOCIETÀ

In base al regime in questione l'aliquota dell'imposta sulle società applicabile al settore manifatturiero è del 10 %. Si tratta di un'aliquota preferenziale rispetto

ad altri settori (in particolare i servizi). Il Finance Act 1998 stabilisce che l'aliquota generale dell'imposta sulle società è del 25 % per la prima tranche di 50 000 IEP di utile imponibile, mentre al resto viene applicata l'aliquota del 32 % (anziché del 28 % e, rispettivamente, 36 % nel 1997).

## VALUTAZIONE

**1. Carattere di aiuto della misura: applicabilità dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE**

La Commissione ha esaminato la misura in questione alla luce dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato precisando quanto segue:

- "aiuto": un'aliquota ridotta d'imposta rappresenta un vantaggio per l'impresa in quanto le permette di trattenere una percentuale maggiore di utili per distribuirli ai membri o agli azionisti oppure per investirla avvantaggiando quindi le imprese beneficiarie;
- "concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma": un'aliquota ridotta di imposta rappresenta un minore gettito fiscale per lo Stato membro per un determinato livello di utili d'impresa e quindi equivale al consumo di risorse di Stato.
- "l'aiuto favorisce talune imprese o talune produzioni": l'aliquota preferenziale è concessa soltanto ad imprese del settore manifatturiero che favorisce rispetto a quelle con livelli di redditività analoghi in altri settori.

Tale condizione, che non era stata considerata soddisfatta quando la Commissione ha esaminato il sistema irlandese dell'imposta sulle società nel 1980, ora risulta esserlo chiaramente. La misura applica un'aliquota ridotta d'imposta alle società manifatturiere rispetto a quelle di altri settori senza alcuna giustificazione quanto alla natura o alla struttura generale del sistema fiscale irlandese. L'applicazione di quest'ali-

(<sup>1</sup>) Lettera SG(80) D/8756 datata 17 luglio 1980 concernente "Sgravio fiscale a favore delle vendite all'esportazione".

quota ridotta mira ad attrarre investimenti mobiliari nel settore manifatturiero in Irlanda riducendone i costi di produzione;

- gli aiuti falsano la concorrenza “nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri”: il fatto che un aiuto incida o meno sul commercio intracomunitario non dipende dalle finalità per le quali è stato concesso, ma dagli effetti che produce<sup>(2)</sup>. Un’aliquota ridotta d’imposta sulle società ha l’effetto di aumentare le probabilità che gli investitori del settore interessato (nella fattispecie, il manifatturiero) investano nel territorio nel quale è applicata. La misura pertanto altera la concorrenza in materia di investimenti mobiliari tra Stati membri.

Inoltre le imprese che beneficiano di un’aliquota ridotta di imposta possono realizzare utili lordi meno elevati per ottenere un determinato rendimento dal loro investimento. Ciò consente loro di applicare prezzi inferiori rafforzando quindi la loro posizione concorrenziale negli scambi intracomunitari.

La Commissione ha pertanto concluso che la misura costituisce un aiuto di Stato ed ha registrato il regime irlandese dell’imposta sulle società a titolo di aiuto esistente (E/2/98).

## 2. Compatibilità della misura con il mercato comune

La Commissione ritiene che il regime irlandese dell’imposta sulle società, conferendo un vantaggio in termini d’imposta applicata agli utili delle società, costituisce un aiuto al funzionamento per i beneficiari in quanto non è connesso alla realizzazione di investimenti o ad altre attività specifiche che non verrebbero intraprese dai beneficiari nel normale svolgimento della loro attività in Irlanda.

In base alle condizioni stabilite dalla Commissione ai fini dell’autorizzazione di detti aiuti, enunciate di recente nei paragrafi a 4.15 a 4.17 degli orientamenti della Commissione in materia di aiuti a finalità regionale<sup>(3)</sup> (“aiuti regionali”), gli aiuti al funzionamento possono essere concessi soltanto nelle regioni che beneficiano della deroga dell’articolo 92, paragrafo 3, lettera a), purché siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. Inoltre detti aiuti devono essere limitati nel tempo e decrescenti.

<sup>(2)</sup> Causa 173/73, Italia contro Commissione, [1974] Racc. 709, punto 13.

<sup>(3)</sup> GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

Da notare che nell’intero territorio dell’Irlanda attualmente è ammissibile beneficiare della deroga dell’articolo 92, paragrafo 3, lettera a). Tuttavia, sulla base dei dati socioeconomici attualmente disponibili, la Commissione ritiene che nessuna delle regioni irlandesi di livello II della NUTS attualmente soddisfi il criterio di ammissibilità agli aiuti regionali ex articolo 92, paragrafo 3, lettera a), enunciato al punto 3.5 degli orientamenti succitati. La Commissione ha pertanto proposto alle autorità irlandesi a titolo di opportune misure a norma dell’articolo 93, paragrafo 1, del trattato, richieste dal progressivo sviluppo e funzionamento del mercato comune che l’ammissibilità dell’intero territorio dell’Irlanda ex articolo 92, paragrafo 3, lettera a), sia limitata al 31 dicembre 1999<sup>(4)</sup>.

La Commissione ha pertanto deciso che il regime dell’imposta irlandese sulle società non può essere considerato compatibile con il mercato comune e che occorre adottare provvedimenti per eliminare tale incompatibilità.

## 3. Legittime aspettative

La Commissione riconosce che, tenuto conto della posizione da essa adottata nel 1980 e confermata in successive occasioni, le autorità irlandesi hanno fornito alle imprese le massime garanzie possibili in termini di stabilità e di prevedibilità del loro sistema fiscale. In questo modo esse hanno consapevolmente suscitato, presso le imprese interessate, l’aspettativa legittima di poter fruire ininterrottamente dell’aliquota del 10 % dell’imposta sulle società fino al 31 dicembre 2010. Garanzie in tal senso sono state fornite alle imprese ammissibili al beneficio in successive leggi finanziarie e da vari organismi (principalmente servizi governativi, autorità fiscali e agenzie preposte allo sviluppo industriale).

Secondo la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa Van den Bergh contro Jurgens BV<sup>(5)</sup> queste garanzie suscitano aspettative legittime. A questo proposito la Corte ha dichiarato:

“Dalla costante giurisprudenza della Corte emerge che il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere dall’operatore economico nel quale un’istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia, l’operatore economico prudente ed accorto, qualora sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento comunitario idoneo a ledere i suoi interessi, non può invocare questo principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato.”

Poiché finora aveva considerato l’imposta irlandese sulle società come una misura generale, la Commissione am-

<sup>(4)</sup> Lettera SG(98) D/1676 datata 24 febbraio 1998.

<sup>(5)</sup> Causa 265/85, Van den Bergh en Jurgens BV contro Commissione, [1987] Racc. 1155, punto 44 delle motivazioni.

mette che i produttori irlandesi e gli investitori non potevano ragionevolmente prevedere che la Commissione riclassificasse la misura in questione come aiuto di Stato e ne chiedesse la soppressione.

Il numero complessivo di società di investimento dirette nazionali ed estere attualmente ammesse a beneficiare dell'aliquota del 10 % dell'imposta sulle società si calcola ammonti a 8 000-9 000, compresi i 40 progetti approvati tra il 1° gennaio 1998 e il 31 maggio 1998.

Ciò premesso, la Commissione ritiene che il principio della tutela del legittimo affidamento si applichi a tutte le società del settore manifatturiero ammesse a beneficiare dell'aliquota del 10 % dell'imposta sulle società, le quali devono pertanto continuare a fruirne fino al 31 dicembre 2010.

#### 4. Disposizioni transitorie

Per garantire un'ordinata soppressione progressiva del regime attuale la Commissione ritiene inoltre opportuna l'adozione di disposizioni transitorie. A questo riguardo la Commissione ha tenuto conto dei seguenti punti:

1. più le imprese sono ammesse tardivamente a fruire del regime, più sarà breve il beneficio che ne trarranno;
2. i nuovi arrivati sono meno in grado di generare redditi imponibili nel corso dei primi anni;
3. poiché l'aliquota generale dell'imposta sulle società diminuirà progressivamente nel corso del periodo in questione (scendendo al 12,5 % a decorrere dal 2003), diminuirà anche l'elemento di aiuto effettivo per il settore manifatturiero, ossia la differenza rispetto all'aliquota generale.

Dato che il regime irlandese dell'imposta sulle società è una misura fiscale automaticamente applicabile alle imprese ammesse, il fatto di limitarne l'accesso pone gravi difficoltà. Tale limitazione sarà operata nel quadro del sistema delle sovvenzioni regionali per gli investitori esteri IDA (IDA-Ireland) la cui principale distorsione causata da tale sistema era quella di incitare gli investitori del settore manifatturiero a trasferire le loro attività in Irlanda.

In base a dette disposizioni transitorie, la Commissione ha inizialmente fissato al 31 maggio 1998 la data limite per autorizzare le imprese beneficiarie di sovvenzioni IDA a fruire del regime irlandese dell'imposta sulle società per tutta la sua durata, ossia fino al 2010. Inoltre le autorità irlandesi hanno proposto di includere tra i progetti ammessi a beneficiare del regime preferenziale fino al 2010 anche 32 progetti comprendenti sia progetti inte-

ramente nuovi che progetti nuovi di società esistenti, per i quali al 31 maggio 1998 i negoziati con l'Irish Development Authorities si trovavano già ad uno stadio avanzato. Le autorità irlandesi hanno fornito un elenco definitivo (e riservato) di detti progetti ("progetti in preparazione"). La Commissione ha accettato che questi progetti beneficino del regime in esame purché siano stati approvati entro il 31 luglio 1998.

La Commissione ha inoltre previsto un ulteriore periodo transitorio fino al 31 dicembre 2002. Il principio su cui si basa siffatto periodo transitorio è conforme sia con gli orientamenti concernenti gli aiuti regionali che con le conclusioni del Consiglio Ecofin del 1° dicembre 1997 relative a un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (\*). Altre autorizzazioni, in numero limitato, potranno essere concesse fino al 31 dicembre 2002, ma le società autorizzate potranno beneficiare del regime in causa soltanto fino a tale data.

Per determinare le modalità e la durata di questo periodo transitorio, i servizi competenti si sono basati sugli orientamenti regionali e sulle conclusioni relative ad un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese adottate dal Consiglio Ecofin il 1° dicembre 1997.

In base agli orientamenti regionali, la Commissione può accettare per le regioni che perdono lo status di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato per acquisire quello di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), un periodo transitorio dopo l'entrata in vigore degli orientamenti (1° gennaio 2002), durante il quale le intensità degli aiuti saranno progressivamente ridotte. Per gli aiuti al funzionamento (di cui trattasi nel caso di specie), il periodo transitorio non dovrà superare la durata di due anni (ossia fino al 31 dicembre 2001). Tuttavia, nel caso dell'imposta irlandese sulle società, le autorità irlandesi hanno chiesto un termine supplementare di un anno che sarebbe comunque conforme con quello previsto per lo smantellamento nelle conclusioni del Consiglio del 1° dicembre 1997.

Inoltre la situazione attuale caratterizzata dall'introduzione, a conoscenza della Commissione, di una misura destinata a sostituire una misura di aiuto esistente, che pur essendo stata considerata per circa 20 anni non come un aiuto, oggigiorno è considerata un aiuto al funzionamento, è del tutto eccezionale e va al di là del tipo di misure contemplate nelle disposizioni transitorie per gli orientamenti. Va rilevato, inoltre, che la soppressione della misura d'aiuto richiede l'allineamento di due aliquote fiscali sensibilmente differenti con notevoli implicazioni fiscali a livello nazionale. In tale contesto, la durata del periodo transitorio può essere considerata commisurata alla situazione.

(\* ) GU C 2 del 6.1.1998, pag. 2.

## OPPORTUNE MISURE

La Commissione ha discusso con le autorità irlandesi le misure che potrebbero essere considerate opportune nel caso specifico. Esse le hanno manifestato la loro disponibilità ad applicare le misure indicate in appresso. Pertanto la Commissione ritiene che le seguenti misure costituiscono opportune misure ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE e quindi le propone alle autorità irlandesi:

- Le autorità irlandesi cesseranno di applicare l'aliquota preferenziale dell'imposta sulle società alle società del settore manifatturiero dopo il 31 dicembre 2010.
- Soltanto le società che godono di diritti acquisiti tramite legittime aspettative saranno abilitate a beneficiare dell'aliquota preferenziale dopo il 31 dicembre 2002.
- Le uniche società autorizzate dall'IDA, rientranti nel novero di società che hanno acquisito diritti tramite aspettative legittime e che quindi sono abilitate a continuare a beneficiare dell'aliquota preferenziale tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2010, sono quelle i cui progetti sono stati approvati dall'IDA prima del 31 maggio 1998 e quelle dei 32 succitati progetti "in preparazione", che dovevano essere approvati entro il 31 luglio 1998. L'aliquota preferenziale sarà applicata soltanto a detti progetti e ai relativi progetti di espansione (quali definiti nell'allegato alla presente lettera).
- È previsto inoltre un periodo transitorio di 5 anni (dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2002).
- Durante tale periodo la media annua di approvazione per progetti IDA, sia che si tratti di progetti interamente nuovi o di nuovi progetti di società esistenti ubicate in Irlanda (secondo la definizione di cui all'allegato alla presente), non dovrà essere superiore a 77 progetti, cifra che rappresenta la media annua registrata nel corso dell'ultimo quinquennio. Tale cifra annua di 77 progetti potrà essere superata soltanto qualora non sia già stata raggiunta nel corso degli anni precedenti nell'arco del periodo transitorio. I 40 progetti autorizzati tra il 1° gennaio 1998 e il 31 maggio 1998 nonché i succitati 32 "progetti in preparazione" dopo tale data sono contabilizzati ai fini del massimale di 77 progetti fissato per il 1998.
- I progetti interamente nuovi o i nuovi progetti di imprese esistenti (diversi dai 32 succitati "progetti in preparazione" che dovevano essere approvati entro il 31 luglio 1998) approvati dall'IDA dopo il 31 maggio 1998 possono beneficiare dell'aliquota preferenziale di imposta sulle società soltanto fino al 31 dicembre 2002.
- Le autorità irlandesi invieranno relazioni annuali sui progetti di espansione onde garantire che non si cercherà di superare il numero massimo di progetti che possono essere autorizzati qualificando come "progetti di espansione" progetti interamente nuovi o nuovi progetti di società esistenti (soggetti al limite massimo autorizzato);
- Entro il 31 luglio 1998 le autorità irlandesi renderanno nota la modifica della legislazione fiscale nel senso su indicato. Tale comunicazione ufficiale e la successiva legislazione producono, tra l'altro, l'effetto di sopprimere definitivamente il diritto all'aliquota preferenziale dopo il 2002 per tutte le società che alla data della comunicazione ufficiale non godano dei diritti acquisiti in base al principio del legittimo affidamento.

Il governo irlandese è invitato a presentare le sue osservazioni sulle opportune misure proposte nel termine di due mesi a decorrere dalla data della presente.

Qualora il governo irlandese non si pronunci entro i due mesi suddetti oppure non consideri accettabili le opportune misure (o alcune di esse), la Commissione si riserva di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2.

---

ALLEGATO

*(Il presente allegato forma parte integrante della lettera)*

Ai fini delle misure enunciate nella lettera si applicano le seguenti definizioni:

*Progetti interamente nuovi:* si tratta di progetti in settori del tutto nuovi di società che in Irlanda non hanno altri stabilimenti di produzione, servizi internazionali oppure attività nel quadro dell'IFSC. Tali progetti sono considerati del tutto nuovi anche se la società che li intraprende già svolge attività di vendita in Irlanda.

*Nuovi progetti imprese esistenti:* si tratta di progetti avviati da imprese esistenti e che riguardano nuovi settori o campi di attività non contemplati dall'autorizzazione iniziale di aiuto. Sono esclusi i progetti di espansione.

*Progetti di espansione:* si tratta di progetti realizzati da imprese, già operanti in Irlanda, ai fini del loro sviluppo commerciale nel contesto dell'accordo ufficiale con le autorità irlandesi, accordo che fa sorgere reciproche aspettative legittime. I progetti di espansione comprendono aumenti della capacità produttiva per gamme di prodotti esistenti o ad essi direttamente connesse, menzionate espressamente nell'accordo ufficiale, oppure la creazione di attività supplementari a sostegno diretto delle attività esistenti. Il progetto di espansione può essere realizzato in un sito esistente oppure, in caso di vincoli di localizzazione, in un sito nuovo.»

---

**RETTIFICHE**

**Rettifica della comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 216 del 17 luglio 1997)*

(98/C 395/10)

A pagina 3:

Sopprime la linea con il numero di riferimento EN 970 ed il titolo «Controllo non distruttivo di saldature per fusione — Esame visivo».

---